

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Città Metropolitana di Milano



Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 23/04/2018

ATTO DIGITALE:

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT - PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre, del mese di Aprile, a partire dalle ore 16:00, nella sala giunta del Palazzo Municipale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta comunale. In seguito ad appello nominale risultano essere presenti:

	Sindaco e Assessori (Nome e cognome)	Presente	Assente
1	PAOLO FESTA	X	
2	VALENTINA DIONISIO	X	
3	CANNISTRA' GIOVANNI	X	
4	PAOLA BATTAGLIA	X	
5	MARIO PAPA	X	
6	ERMINIA MARIA PAOLETTI	X	
	TOTALE	6	0

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il SEGRETARIO GENERALE DOTT. ROCCO ROSSI.

Il Sig. PAOLO FESTA, nella sua qualità di SINDACO presiede il collegio; indi, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 1, inserito all'odierno ordine del giorno.

In seguito ad ampio ed esaustivo dibattito,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- La recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata nella G.U. del 16.01.2018, nel rispetto della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, tutela il diritto all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;
- L'art. 4 della suddetta normativa prevede, per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, la possibilità, attraverso Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando al contempo una persona di sua fiducia denominata fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie;
- Il comma 6 del predetto articolo prevede altresì che le DAT siano redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata;
- Le DAT possono essere consegnate personalmente presso l'ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del soggetto che intende esercitare tale facoltà, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito;

RITENUTO opportuno, condividendo pienamente le finalità della legge, di provvedere alla istituzione presso questo comune il predetto registro, in attesa di ulteriori ed eventuali modalità operative che dovessero pervenire ad integrazione delle disposizioni contenute nella legge 219/2017;

VISTO l'art. 48 del del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 riguardante le competenze della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere sulla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 da parte del titolare di PO proponente in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di istituire, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

presso il comune di Pieve Emanuele - ufficio di stato civile - con i contenuti e le modalità di seguito indicate;

a) le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) devono essere consegnate personalmente dal disponente, residente nel Comune di Pieve Emanuele, nell'Ufficio sopra indicato in busta chiusa con opportune diciture atte a rilevare i propri dati e il contenuto della busta stessa;

b) per “**disponente**” si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere;

c) con l'espressione “**disposizioni anticipate di trattamento**” (DAT) si indica un documento in cui il disponente esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;

d) il disponente indica inoltre una persona di sua fiducia denominato “**fiduciario**”, anch'essa maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie;

e) il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo da allegare alla DAT e può rinunciare alla stessa con atto scritto, comunicato al disponente;

e) le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;

f) le DAT sono rinnovabili, modificabili, e revocabili con le medesime forme indicate per la redazione e nei casi di emergenza ed urgenza che impediscano di procedere alla revoca, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni;

g) le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata;

h) il registro e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) saranno conservati e custoditi in locali inaccessibili al pubblico;

Di demandare al titolare di P.O. dei servizi demografici l'approvazione dei modelli delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 relative, rispettivamente, al disponente, al fiduciario e al deposito in altro luogo;

Di prevedere campagne di informazione alla popolazione circa l'istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) tramite sito istituzionale;

di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 l'immediata eseguibilità della presente deliberazione considerato che le iniziative sono di imminente realizzazione;

Con successiva e separata votazione, la Giunta, all'unanimità, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e ss. mm. ed ii.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

**IL SINDACO
PAOLO FESTA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ROCCO ROSSI**